



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 2768 del 22/06/2018

Progetto	<p style="text-align: center;">ID VIP 4088</p> <p style="text-align: center;">Riassetto Rete Elettrica Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara. Elettrodotti a 132 kV: Colunga-Altedo; Altedo-Ferrara Sud; Ferrara Sud-Centro Energia". Decreto VIA n. DVA-DEC-2016-222 del 28/07/2016. Variante aerea alla linea ex 220 kV Colunga-Palo 130 n. 226 nel Comune di Minerbio in provincia di Bologna, prescrizione A.1)</p> <p style="text-align: center;"><i>Verifica di Ottemperanza</i></p>
Proponente	<p style="text-align: center;">Terna Rete Italia S.p.A.</p>

4,5

6

Rea

1

m

b

For

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (di seguito DVA) protocollo DVA 0012044 del 24/05/2018 acquisita dalla Commissione Tecnica VIA VAS (di seguito CTVA) con prot. CTVA 001972 del 24/05/2018, con la quale la Società Terna Rete Italia (di seguito il proponente o la Società) avvia l'istruttoria di ottemperanza **DVA/DEC/2016/222** del 28/07/2016 per la **prescrizione A.1** "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs 152/2006." elativo all'opera "Riassetto Rete Elettrica Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara. Elettrodotti a 132 kV Colunga-Altedo; Altedo-Ferrara Sud; Ferrara Sud-Centro Energia" per la "Variante aerea alla linea ex 220 kV Colunga-Palo 130 n. 226 nel Comune di Minerbio"

VISTA la nota del proponente TRISPANE/P20180002700 del 16.05.2018 acquisita da DVA con protocollo 11521/DVA del 18.05.2018, con la quale la Società ha perfezionato l'istanza per la verifica di ottemperanza prescrizione A1 elativa alla predisposizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo riferite alla sola variante dell'elettrodotto ai sensi dell'articolo 24 del DPR 120/2017.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 ed in particolare l'art. 9 "Procedure di istruttoria e di verifica" che prevede che il Comitato di Coordinamento "può affidare ad uno o più Commissari lo studio di particolari questioni";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e s.m.i. di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea ed in particolare l'art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga delle funzioni dei Componenti della

CTVA in carica alla data dell'entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

VISTO E CONSIDERATO il D.M.n.161/2012, che stabilisce, al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire la produzione di rifiuti, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera q) del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. nonché le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente;

VISTO E CONSIDERATO il Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*". pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017

VISTO E CONSIDERATO il Decreto VIA n. DVA-DEC-2016-222 del 28.07.2016 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, con cui è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale, positivo con prescrizioni, per il progetto "Riassetto rete Elettrica Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara"

CONSIDERATO che il suddetto Decreto DVA-DEC-2016-222 comprende la variante dell'"Elettrodotto ex 220 kV 'Colunga - Palo 130' - Comune di Minerbio" resasi necessaria e depositata in fase di integrazione per risolvere le interferenze tra la suddetta opera con una nuova centrale di compressione gas prevista da Snam Rete Gas S.p.A. in località Minerbio.

CONSIDERATO che il progetto di variante nel Comune di Minerbio prevede i seguenti interventi:

- realizzazione di variante aerea dell'elettrodotto 220 kV "Colunga - Palo 130" n°226, tra i sostegni n.42 e n.46, per una lunghezza di 1,77 km. con posa in opera di n.8 sostegni;
- demolizione dal sostegno n.42 al sostegno n.46 (escluso) dell'elettrodotto a 220 kV "Colunga - Palo 130" n° 226, per una lunghezza di circa 1,34 km, con demolizione di n.4 sostegni

VISTO E CONSIDERATO che la variante di progetto in Minerbio ha carattere di urgenza per consentire alla società Snam Rete Gas la realizzazione di una centrale di compressione gas nel Comune di Minerbio.

VISTA E CONSIDERATA la prescrizione A1 del Decreto DVA-DEC 222/2016 che recita

- *in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, prodotte dalla realizzazione dell'opera, il proponente dovrà sottoporre il piano di "utilizzo delle terre e rocce da scavo" nelle modalità previste dal DM 161/2012 ed in particolare il campionamento dei terreni dell'area interessata dai lavori per caratterizzazione chimico- fisica degli stessi per accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce da scavo rispetto al loro riutilizzo. Il piano di campionamento, che dovrà avere preventivamente il nulla-osta dall'ARPA Emilia Romagna dovrà considerare la presenza potenziale di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di*

pressione ambientale riscontrate nell'area interessata dai lavori. Il Proponente dovrà redigere il piano in conformità alla normativa vigente in materia ove vengano definiti: le aree di scavo, la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e la durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva, la quantità di materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei provenienti dall'escavazione secondo le disposizioni in materia di rifiuti.

VISTA la nota TRISPANE/P2017005305 del 19/10/2017, acquisita da DVA con protocollo DVA/0025077 del 30/10/2017, con la quale il proponente aveva perfezionato l'istanza per la verifica di ottemperanza prescrizione A1 elativa alla predisposizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo riferite alla sola variante dell'elettrodotto ai sensi dell'articolo 24 del DPR 120/2017.

CONSIDERATO che l'opera in esame è un elettrodotto con una lunghezza totale pari a circa 1700 m e che gli scavi riguardano la realizzazione di 8 nuovi sostegni, comportando una movimentazione di terreno da scavo totale di circa 640 m³, e la superficie totale interessata dagli interventi inferiore a 200 m.

VISTO E CONSIDERATO il parere CTVA n. 2591 del 18/12/2017 nell'ambito del procedimento di Verifica di ottemperanza della prescrizione n. A.1 limitata alla "Variante aerea alla linea ex 220 kV Colunga-Palo 130 n. 226 nel Comune di Minerbio", determinava la parziale ottemperanza della prescrizione A.1) del Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2016-222 del 27 aprile 2016 per la sola "Variante aerea alla linea ex 220 kV Colunga-Palo 130 n. 226 nel Comune di Minerbio (BO)".

VISTO E CONSIDERATO che in merito alla suddetta istanza, la CTVA si era espressa con valutazione di "parziale ottemperanza della prescrizione A1 per la sola variante di Minerbio" nel suddetto parere n. 2591 del 19/12/2017 con richiesta al proponente di redigere il "*progetto esecutivo, ai sensi del comma 4, art. 24 del DPR 120/2017, comprendente anche la caratterizzazione dei terreni in corrispondenza degli ulteriori n. 5 sostegni, per i quali non è stata ancora verificata l'assenza di contaminazione*"

VISTO E CONSIDERATO che il Parere della CTVA è stato successivamente acquisito con Provvedimento Direttoriale prot. DVA-DEC-2017-0000008 del 12.01.2018 in cui è stata determinata

- "*la parziale ottemperanza della prescrizione A.1) del Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC- 2016-222 del 27 aprile 2016 per la sola "Variante aerea alla linea ex 220kV Colunga-Palo 130 n. 226 nel Comune di Minerbio (BO)". In relazione alla richiesta di gestione delle terre e rocce da scavo (TRS), prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato al MATTM apposito "progetto esecutivo", ai sensi del comma 4, art. 24 del DPR 120/2017, comprendente anche la caratterizzazione dei terreni in corrispondenza degli ulteriori n. 5 sostegni, per i quali non è stata ancora verificata l'assenza di contaminazione*".

VISTO E CONSIDERATO che a tal riguardo, il proponente con nota prot. TRISPANE/ P2018 n. 0002700 del 16.05.2018, acquisita con prot. 11521/DVA del 18.05.2018, "in vista dell'inizio dei lavori, al fine di perfezionare l'ottemperanza della prescrizione A.1 [...]" e come richiesto nella medesima Determinazione Direttoriale, ha trasmesso l'elaborato "*Progetto di gestione terre e rocce da scavo*

escluse dalla disciplina dei rifiuti - relazione integrativa" RE22226BICDX37501 rev.00 del 08/05/2018".

VISTO E CONSIDERATO che il DPR 120/2017 ha per oggetto:

- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
- la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
- l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

RICHIAMATO l'articolo 24 del DM 120/2017 che al comma 1 recita *"Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione"*.

VISTO e CONSIDERATO che il comma 4 dell'Articolo 24 precisa che

"la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno: 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine; 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare; 3. parametri da determinare;
- d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo
- e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore: a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione; b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite: 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce; 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare; 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo; 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

CONSIDERATO che con Parere CTVA n. 2591, la Commissione aveva già esaminato la Relazione del Proponente “Progetto di gestione delle terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti” (codifica RE22226B1CDX35703) datata 04.08.2017, successivamente revisionata con la Rev. 02 del 13.10.2017 a seguito dell’entrata in vigore del DPR n. 120 del 13 giugno 2017.

CONSIDERATO che l’opera comprende un interessamento puntuale del suolo in corrispondenza dei n° 8 nuovi sostegni, per un volume totale di scavo di circa 640 m³, (come somma dei singoli scavi di fondazione inferiori a 200 m² cadauno) con esuberi pari a circa 170 m³ e che sono stati eseguiti, nell’indagine ambientale del luglio 2017, n° 3 sondaggi ambientali in corrispondenza dei sostegni identificati come 42A, 42D e 42G.

CONSIDERATO che, in relazione alla richiesta di gestione delle terre e rocce da scavo (TRS), richiedeva prima dell’inizio dei lavori di presentare al MATTM apposito “progetto esecutivo”, ai sensi del comma 4, art. 24 del DPR 120/2017, comprendente anche la caratterizzazione dei terreni in corrispondenza dei restanti n° 5 sostegni, per i quali non era stata verificata l’assenza di contaminazione.

CONSIDERATO che l’istruttoria di valutazione del piano redatto dal proponente codifica RE22226B1CDX35703 era stata condotta esaminando le seguenti componenti:

- Volumi di produzione delle terre e rocce
- Descrizione delle aree direttamente interessate dall’opera
- Caratteristiche dei luoghi di scavo e di riutilizzo
- Caratterizzazione delle acque sotterranee
- Modalità di riutilizzo
- Modalità di gestione dei lavori e del cantiere
- Caratteristiche delle aree di deposito temporaneo
- Modalità di trasporto di terre e rocce
- Caratterizzazione delle caratteristiche ambientali dei materiali di scavo
- Analisi chimiche di laboratorio
- Durata delle opere e del Piano

RICHIAMATE E VALUTATE le valutazioni già espresse da CTVA con il parere CTVA 2591/2017 e di seguito sintetizzate:

- al termine degli scavi e della successiva realizzazione della fondazione e della posa del sostegno, il materiale stoccato nei depositi intermedi, attestata la conformità alla normativa vigente, verrà riutilizzato per riempire gli scavi e livellare topograficamente il piano campagna
- i materiali scavati che non soddisfino i requisiti presentando un contenuto di materiali di origine antropica superiore al 20% in massa, saranno gestiti come rifiuti in ottemperanza al D.M. 27/09/2010 e, una volta caratterizzati, avviati a smaltimento presso idonei impianti che saranno tempestivamente comunicati alle autorità competenti.
- in prossimità alle aree interessate dalle opere è stata verificata l’assenza di fonti contaminanti ed in particolare: discariche e/o impianti di recupero e smaltimento rifiuti: non presenti; scarichi di acque reflue industriali o urbane: non presenti; siti industriali o aziende a rischio incidente rilevante non presenti; bonifiche in corso o siti contaminati: non presenti; presenza di depuratore: distante.

- i luoghi di intervento dell'elettrodotto aereo sono svolti in terreno agricolo o a prato e che non sono segnalate situazioni di siti contaminati e di bonifiche in corso
- non sussistono segnalazioni di acque sotterranee nella zona di intervento e che le indagini dirette, ovvero 3,70 m da piano campagna, corrispondente alla massima profondità di scavo, non è stato rinvenuto alcun livello acquifero.
- in relazione al predominante e storico utilizzo ad uso agricolo dell'area di interesse e la storicità dell'impianto di compressione e stoccaggio di gas naturale, presente a partire dalla seconda metà degli anni '80, non si rilevano fonti particolari di pressione ambientale sito specifiche estranea a quelle di pertinenza dell'impianto STOGIT, al suo funzionamento ed alla sua gestione ed a quelle della normale pratica agricola.
- le operazioni di sondaggio sono state eseguite in corrispondenza di tre scavi su sei con modalità adeguate e conformi alle norme.
- le risultanze analitiche del piano di campionamento proposto ed eseguito hanno evidenziato l'assenza di compromissioni ambientali, ovvero il non superamento delle CSC di legge, riferite a siti ad uso verde/residenziale, per tutti i campioni e per tutti i parametri analizzati
- il Piano di campionamento e di analisi chimico fisica è stato preventivamente trasmesso agli Enti ed ha avuto la condivisione da parte di ARPAE (Regione Emilia Romagna).
- non è previsto l'impiego di nessuna tecnica di modificazione delle caratteristiche tecniche dei materiali da scavo
- le aree di deposito sono localizzate a ridosso degli scavi per le fondazioni dei sostegni,
- le opere verranno realizzate in modo da contenere al minimo gli impatti sulle matrici ambientali
- la gestione dei materiali è caratterizzata da sole operazioni di scavo all'aperto, in un unico ambito
- le tecniche di cantiere sono state descritte e risultano ragionevolmente appropriate, rientrando tra quelle previste nelle normali pratiche industriali per attività similari.

VISTO E CONSIDERATO l'elaborato presentato dal proponente codifica RE22226B1CDX37501 dell'08/05/2018 che contiene il "PROGETTO DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI – RELAZIONE INTEGRATIVA" ed in particolare è così articolato:

- Modalità esecutive dei sondaggi ambientali
- Modalità di campionamento dei terreni
- Caratteristiche litostratigrafiche del sottosuolo
- Caratterizzazione chimica dei terreni

CONSIDERATO che relazione tecnica RE22226B1CDX37501 descrive "i risultati della campagna di indagine ambientale integrativa condotta sui terreni di scavo dei n 5 sostegni, per la verificare di idoneità ed il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la specifica destinazione d'uso, ai sensi del DPR12/17"

CONSIDERATO che le indagini sono state condotta nel marzo 2018 secondo la metodica prevista nel Piano di Campionamento approvato.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

CONSIDERATO che nello specifico trattasi di indagine chimica dei terreni in corrispondenza dei sostegni di futura realizzazione denominati: 42B, 42C, 42E, 42F e 42H, della nuova tratta di elettrodotto nell'area del Comune di Minerbio (BO).

L'indagine condotta ha evidenziato la presenza di terreni superficiali di coltivo (0.20 ÷ -0.60 m), seguiti da terreni argillosi limosi a tratti sabbiosi

CONSIDERATE le modalità di esecuzione delle operazioni di sondaggio:

- Sono stati eseguiti a carotaggio continuo a secco, approfonditi sino alla quota di fondo scavo variabile da -2.40 m a -3.60 dal piano campagna (in seguito p.c.).
- Si è tenuto conto degli standard tecnici previsti dal DGR 3 ottobre 2003, n. 2922: "D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 "Definizione delle linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni di siti inquinati".
- L'ubicazione dei ciascun punto di sondaggio è riportata in apposita Planimetria allegata alla Relazione.
- E' stata raggiunta la massima profondità di fondo scavo delle future fondazioni, dal piano campagna rispettivamente di -3.7 m in 42A, -2.40 in 42D e -2.60 m in 42G, e sono stati prelevati n° 2 campioni ambientali,
- Ciascun campione è stato ottenuto immediatamente dopo l'estrazione, mescolando e quartando tutto il materiale prelevato dalle quote previste, in modo tale da consentire la raccolta di un unico campione medio omogeneo, rappresentativo dell'intervallo di quote campionate (campioni C1 e C2), secondo i criteri elaborati dalla norma UNI 10802:2013.
- Una volta estratte le carote di terreno dal campionatore, sono state posizionate all'interno di cassette catalogatrici ed oggetto di analisi litostratigrafica ed organolettica da parte dello scrivente, presente in campo: per i dettagli si rimanda ai logs stratigrafici.
- La consistenza dei terreni coesivi e semicoesivi è stata descritta misurando la resistenza al penetrometro tascabile (*Pocket Penetrometer*) ed allo scissometro tascabile (*Torvane*) sulla carota appena estratta e scortecciata con frequenza di una prova ogni 20 ÷ 30 cm
- Tutti i campioni prelevati, nel periodo di tempo compreso tra il prelievo e la consegna a laboratorio accreditato ACCREDIA (n° 0147) sono stati conservati in contenitori frigo a 4° di temperatura in modo da mantenere invariate le caratteristiche chimiche fisiche dei campioni

CONSIDERATO che dall'analisi delle schede stratigrafiche è evidente la presenza quasi esclusiva di terreni a litologia argillosa, caratterizzati da presenza di concrezioni e di ossidazioni.

CONSIDERATO che i campioni prelevati sono successivamente sottoposti alle analisi chimiche previste dal set analitico esteso dall'Allegato 4 al DPR120/17, con integrazione del parametro "Idrocarburi leggeri C<12", come da specifica richiesta di ARPAE Servizio Sistemi Ambientali (Pratica Sinadoc 18293/2017)

CONSIDERATO che su tutti i 10 campioni di terreno prelevati sono state pertanto effettuate, secondo metodiche EPA, CNR IRSA/Q64 e UNI EN ISO accreditate, le analisi chimiche previste come di seguito riportate:

- scheletro (2 mm ÷ 2 cm) e residuo a 105°C,
- Metalli: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Solventi organici Aromatici (BTEX);
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);
- Idrocarburi leggeri (<C12) e pesanti (>C12);
- Amianto.

CONSIDERATO che i valori di concentrazione ottenuti dalle prove chimiche sono stati confrontati nei certificati analitici del laboratorio ed allegati alla Relazione RE22226B1CDX37501

CONSIDERATO che i risultati delle analisi dei 10 campioni sono riportati nella tabella 3.1 di pagina 13 della relazione, con quelli riportati nella Tabella 1 Colonna A e B, dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 sia per siti a destinazione verde pubblico, privato e residenziale che commerciale e industriale.

CONSIDERATO che i risultati analitici forniti dal laboratorio consentono di rilevare che tutti i campioni indagati presentano concentrazioni inferiori sia ai valori limite di Tab. 1, Colonna A che colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

CONSIDERATO che, in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, si evidenzia che sulla base della ricostruzione litostratigrafica ed ambientale effettuata si rileva che le terre in oggetto possiedono i requisiti per essere sottoposte al regime dei sottoprodotti ex art. 184 bis D.Lgs. n. 152/06, purché vengano soddisfatti e rispettati i requisiti previsti dall'Art.4 di cui al DPR120/17.

VALUTATO che i siti indagati nel marzo 2018 in corrispondenza dei sostegni denominati 42B, 42C, 42E, 42F e 42H, della nuova tratta di elettrodotto nell'area del Comune di Minerbio (BO) non risultano potenzialmente contaminati poiché le concentrazioni rilevate nei punti investigati nelle matrici ambientali analizzate, sono risultate inferiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione CSC previste nel sottosuolo per "siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale" dall'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06.

RICHIAMATA la prescrizione A1 del Decreto DM 222/2016 che prevede che il *proponente dovrà sottoporre il piano di "utilizzo delle terre e rocce da scavo" nelle modalità previste dal DM 161/2012 ed in particolare il campionamento dei terreni dell'area interessata dai lavori per caratterizzazione chimico-fisica degli stessi per accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce da scavo rispetto al loro riutilizzo. Il piano di campionamento, che dovrà avere preventivamente il nulla-osta dall'ARPA Emilia Romagna*

VISTO E CONSIDERATO che l'istanza di verifica di ottemperanza della Prescrizione A1 del DM 226/2016 riguarda per ora la sola parte di progetto denominata "Variante aerea alla linea ex 220 kV Colunga-Palo 130 n. 226 nel Comune di Minerbio (BO)".

VALUTATO che l'intervento "Variante aerea Colunga – Palo 130" comporta la realizzazione di 8 sostegni con una movimentazione di terreno da scavo di circa 640 m3, e che ognuno dei sostegni di

A

ca

ca

m

ca

see

ca

ca

ca

ca

ca

ca

progetto rappresenta un singolo punto di produzione delle terre e rocce da scavo, le quali verranno totalmente riutilizzate nel sito di produzione stesso.

VALUTATO che il proponente ha sottoposto a verifica il “Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo ai sensi dell’articolo 24 del DPR 120/2017”, inizialmente trasmesso con nota TRISPANE/P2017005305 del 19/10/2017, acquisita da DVA con protocollo DVA/ 0025077 del 30/10/2017 e

RICHIAMATO il Parere CTVA n. 2591 del 18/12/2017 che si era espressa con valutazione di “parziale ottemperanza della prescrizione A1 per la sola variante di Minerbio” con richiesta al proponente di redigere il “*progetto esecutivo, ai sensi del comma 4, art. 24 del DPR 120/2017, comprendente anche la caratterizzazione dei terreni in corrispondenza degli ulteriori n. 5 sostegni, per i quali non è stata ancora verificata l’assenza di contaminazione*”

VALUTATO che il proponente ha successivamente integrato il “Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo ai sensi dell’articolo 24 del DPR 120/2017”, con la nota TRISPANE/P20180002700 del 16.05.2018, acquisita da DVA con protocollo DVA/ 0011521 del 18.05.2018 completando la caratterizzazione dei terreni in corrispondenza degli ulteriori n. 5 sostegni al fine di verificare l’assenza di contaminazione.

VALUTATO che anche i 5 siti indagati in corrispondenza dei sostegni denominati 42B, 42C, 42E, 42F e 42H, della nuova tratta di elettrodotto non risultano potenzialmente contaminati.

VALUTATO che, per ciascun degli 8 sostegni il terreno escavato verrà depositato a lato dell’intervento e successivamente riutilizzato per il rinterro ed il volume residuo in esubero verrà steso sulla superficie dell’area occupata dal sostegno stesso, andando così a costituire una coltre superficiale di spessore inferiore a 20 cm, ovvero tale da non comportare anomalie morfologiche rilevanti.

VALUTATO che il Piano di Utilizzo prevede il completo utilizzo del materiale da scavo nell’ambito di ciascun sito di produzione, senza che via sia necessità di alcun trasferimento del materiale al di fuori dei siti medesimi.

VALUTATO che si ritiene che i siti indagati non risultano potenzialmente contaminati in quanto:

- si è proceduto complessivamente mediante prelievo di 16 campioni di suolo e sottosuolo;
- i prelievi sono stati svolti da geologo abilitato nel luglio 2017 e nel marzo 2018
- i campioni sono stati successivamente sottoposti ad analisi chimica per la presenza eventuale di sostanze ritenute contaminanti;

VALUTATO che, considerando anche l’integrazione del proponente oggetto delle presente istruttoria, sono stati analizzati i terreni in corrispondenza di tutti gli 8 sostegni e che la totalità dei campioni analizzati in laboratorio risulta conforme ai limiti delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) riferite alla destinazione di uso verde residenziale ed indicate in colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e quindi data l’assenza di superamenti dei limiti di CSC della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 152/06, le terre da scavo sono utilizzabili.







VALUTATO che il materiale di scavo individuato nel piano di utilizzo, è qualificabile come sottoprodotto in quanto rispondente ai seguenti requisiti di (a) essere generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale (b)utilizzato nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato per la realizzazione di rinterri, riempimenti e rimodulazioni ; (c) idoneo ad essere utilizzato direttamente ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

VALUTATO che la durata del Piano di Utilizzo viene fissata pari a 6 mesi dalla consegna dei lavori;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO
la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS
esprime














PARERE POSITIVO















all'ottemperanza della prescrizione A1 del Decreto 222/2016 del 28/07/2016,
con l'approvazione ai sensi dell'articolo 24 del DPR 120/2017 del Piano di Utilizzo delle Terre e
Rocce da Scavo, per la "Variante aerea alla linea ex 220 kV Colunga-Palo 130 in Minerbio"

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	ASSENTE
Avv. Filippo Bernocchi	ASSENTE








Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	ASSENTE
Dott. Siro Corezzi	ASSENTE
Dott. Federico Crescenzi	ASSENTE
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	

Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	ASSENTE
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	



Dott. Vincenzo Sacco	ASSENTE
Avv. Xavier Santiapichi	
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	ASSENTE
Arch. Francesca Soro	ASSENTE
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	